

Codice A1618A

D.D. 20 giugno 2025, n. 462

R.D. 3267/1923, L.R. n. 45/1989 - Diffida alla sospensione dei lavori di modificazione/trasformazione del suolo in zona sottoposta a vincolo idrogeologico eseguiti in assenza di autorizzazione e alla presentazione di istanza in sanatoria - Comune di Novello (CN), località Ravera - Fg. n. 5, mappali 170, 171, 176p.



ATTO DD 462/A1618A/2025

DEL 20/06/2025

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: R.D. 3267/1923, L.R. n. 45/1989 - Diffida alla sospensione dei lavori di modificazione/trasformazione del suolo in zona sottoposta a vincolo idrogeologico eseguiti in assenza di autorizzazione e alla presentazione di istanza in sanatoria - Comune di Novello (CN), località Ravera – Fg. n. 5, mappali 170, 171, 176p.

1. PREMESSO CHE:

- in data 16/01/2025 (ns. prot. n. protocollo n. 00006400 - 00006659) perveniva istanza ai sensi della legge regionale 09/08/1989 n. 45, tramite lo Sportello Unico Attività Produttive “Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo”, dalla Sig.ra *omissis*, in qualità di *omissis*, avente sede in *omissis*, località *omissis*, tesa ad ottenere l’autorizzazione, ai sensi della L.R. n. 45/1989, per l’intervento di trasformazione d’uso del suolo per lavori sistemazione agraria finalizzata all’impianto di un nuovo vigneto in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Novello (località Ravera), sui terreni censiti a NCT nel Comune di Novello, Fg. n. 5, mappali 170, 171, 176 e interessante una superficie modificata/trasformata di 13.722 mq, non boscati, per un volume totale di movimenti terra (scavi e riporti) pari a 2.745,27 mc;

- in data 21/01/2025 (ns. prot. n. 00008937) e in data 16/04/2025 (ns. prot. n. 00061868) pervenivano integrazioni volontarie;

- in data 28/05/2025 (ns. prot. n. 00082562) il Comando Regione Carabinieri Forestale “Piemonte” – Nucleo di *omissis* inoltrava al Settore scrivente il Rapporto amministrativo n.*omissis* per lavori di trasformazione o modificazione del suolo in zona sottoposta al vincolo idrogeologico eseguiti in assenza di autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i.;

- in merito alla violazione rappresentata dalla trasformazione d’uso del suolo, la stessa informativa individuava:

- il soggetto trasgressore: *omissis*

- la superficie di terreno oggetto del processo verbale: pari a circa 1.026 mq, interessante il Fg. 5, mappali 170, 171, 176p;

- nello stesso era evidenziato che:

“*omissis*”;

“...*omissis*”;

“...*omissis*.”;

2. CONSIDERATO CHE:

- l'intervento, in quanto trasformazione d'uso del suolo, non ricade nei casi di esclusione, come normati all'art. 11 c. 1 lett. c della LR 45/89;

- pertanto deve essere soggetto ad autorizzazione espressa ai sensi art. 2 della citata legge;

- stante la superficie coinvolta e la volumetria di materiali movimentati nel corso dell'intervento, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 45/89 e s.s. m.m. i.i., la competenza all'adozione del provvedimento autorizzativo è della Regione Piemonte – Settore Tecnico Piemonte Sud;

- i lavori sono stati iniziati in assenza di titolo autorizzativo e quindi occorrerà provvedere ad una valutazione della compatibilità delle opere eseguite con l'equilibrio idrogeologico locale;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 “Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17.10.2016, n. 1-4046 e 14.06.2021, n. 1-3361”;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 delle Legge Regionale n. 23/2008;
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";

- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- l'art. 8 della Legge Regionale n. 10 del 4 aprile 2024 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024";

determina

A. DI RICHIAMARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto.

B. DI DIFFIDARE per le motivazioni citate in premessa, il Sig. *omissis*, in qualità di *omissis*, avente sede in *omissisomissis*, località *omissis*, affinché provveda a:

- SOSPENDERE immediatamente i lavori ancora eventualmente in corso, per la conclusione dell'intervento realizzato in assenza dell'autorizzazione;

- PRESENTARE allo Sportello Unico Attività Produttive "Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo", entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, istanza per autorizzazione in sanatoria, comunicandone l'avvenuta trasmissione anche al settore scrivente, al fine di regolarizzare, se ritenuti compatibili con l'equilibrio idrogeologico locale, i lavori realizzati in assenza di autorizzazione, secondo quanto previsto al punto 9 della Circolare PGR 3/AMB del 31.08.2018, corredata della documentazione progettuale, come prevista dall'allegato A alla D.D. n. 368 del 7/2/2018;

C. DI INFORMARE CHE:

- i lavori dovranno rimanere sospesi fino al conseguimento dell'autorizzazione;

- l'autorizzazione in sanatoria non sarà concessa se le suddette opere risultassero incompatibili con l'assetto idrogeologico, con obbligo per il trasgressore di eseguire i lavori di ripristino prescritti nello stesso provvedimento;

- nel caso in cui l'autorizzazione non possa essere rilasciata, e quindi l'intervento risultasse insanabile, si provvederà ad emettere il provvedimento di rimessa in pristino dello stato di luoghi;

- in caso di inadempimento a quanto specificato nei precedenti capoversi, si provvederà a trasmettere denuncia all'Autorità Giudiziaria ravvisandosi l'ipotesi prevista dell'art. 650 c.p.

D. DI NOTIFICARE il presente provvedimento al *omissis*, nato ad *omissis* il *omissis omissisomissis* con sede legale in *omissisomissis*), località *omissis*.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri organi, Amministrazioni od Enti.

È fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia urbanistica e dai vigenti Piani Regolatori Generali.

È fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il presente provvedimento è inoltre trasmesso:

- al Sig. Sindaco del Comune di Novello
- al Comando Gruppo Carabinieri Forestale di Cuneo
- al Comando Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" – Nucleo di *omissis*
- al Settore A1816B – Tecnico regionale – Cuneo

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Claudio Boccardo